

PARERI E PROPOSTE DEL C.S.M.

Richiesta di parere del Ministro di Grazia e Giustizia sul progetto definitivo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie relative al D.P.R. nn. 447-448-449/1988.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 giugno 1989, ha deliberato di approvare l'allegato parere.

ALLEGATO

Parere al Ministro di Grazia e Giustizia sul progetto definitivo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie relative ai D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447, 448 e 449 (codice di procedura penale).

Con nota del 22 maggio 1989, il Ministro di Grazia e Giustizia trasmetteva il testo del Progetto definitivo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie relative ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 447, 448 e 449 chiedendo che sullo stesso il Consiglio superiore esprimesse il proprio parere.

A tale compito si assolve con le osservazioni che seguono, previa l'ovvia precisazione che, per tutto quanto non sarà specificamente trattato, devono intendersi ancora validi, ove non abbiano trovato accoglimento nel nuovo testo del Progetto definitivo, tutti i rilievi formulati nella delibera del 16 marzo 1989.

A) NORME DI ATTUAZIONE RELATIVE AL D.P.R. 447/88 (CODICE DI PROCEDURA PENALE).

a) *Disposizioni relative alla polizia giudiziaria.*

Ribadendosi qui il giudizio incondizionatamente favorevole espresso dal Consiglio in occasione del già ricordato parere del 16 marzo 1989, si ritiene di dover formulare alcune marginali perplessità suggerite dalla lettura del Progetto definitivo.

Art. 7: parrebbe opportuno prevedere, al comma 2, che la richiesta di pubblicazione delle vacanze possa provenire, oltre che dal procuratore generale presso la Corte di appello, anche dal procuratore della Repubblica interessato.

Art. 10: qualche perplessità suscita la rinuncia, da parte del Progetto definitivo, dell'idea di istituire una direzione unica della sezione di P.G. ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria di qualifica o grado più elevato. Si spiega, al riguardo, che «la nuova formulazione accoglie il suggerimento contenuto nell'articolato delle forze di polizia circa la funzione di coordinamento affidata al procuratore della Repubblica» e che «la soluzione, pur lasciando inalterata la composizione interforze della sezione, risolve in modo soddisfacente i complessi problemi cui dava luogo il tema della dirigenza della sezione».

In realtà, sembra al Consiglio che, in questo modo, i problemi, più che risolti, siano stati elusi. Nessuno infatti poteva dubitare, neppure con la precedente formulazione, che il procuratore della Repubblica avesse il potere-dovere di coordinare l'attività della sezione di polizia giudiziaria; anzi la nuova formulazione adottata al riguardo dal comma 1 dell'art. 10 appare addirittura riduttiva laddove afferma che questa attività di coordinamento è limitata «in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'art. 58 del codice di procedura penale».

Non solo, ma qualche perplessità suscita pure il mancato accoglimento del suggerimento della Commissione parlamentare che aveva proposto di inserire, tra i compiti del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione, quello di «dirigerne l'attività»; in proposito si è osservato che «tale espressione da un lato, non chiarisce quali particolari compiti organizzativi abbia il capo dell'ufficio in ordine all'attività ed alla organizzazione della sezione, dall'altro, può ingenerare l'equivoco della istituzione di un filtro fra le richieste delle varie autorità giudiziarie e le attività richieste ai componenti della sezione».

In realtà, per un verso, appare difficile negare al pubblico ministero ed in particolare, stante la struttura gerarchica dell'ufficio, al capo dell'ufficio, la «direzione» complessiva della polizia giudiziaria, correndosi altrimenti il rischio di trasformare la «sezione» in tante piccole sezioni quanti sono i singoli sostituti; per altro verso, stante il disposto dell'art. 58 c.p.p. che nettamente distingue tra la disponibilità della polizia giudiziaria (che compete al pubblico ministero) e svolgimento delle indagini per i giudici (che sono svolte dalla sezione di P.G. su richiesta dei magistrati giudicanti), se è giusto che non possa esservi alcuna opera di «filtro» da parte del pubblico ministero in ordine a tali richieste, non può negarsi che, sul piano meramente organizzativo, una «direzione» organizzativa tuttavia si imponga; e tale «direzione» o viene effettuata dal capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione o deve essere effettuata da un «dirigente» della sezione «interno» alla stessa; e forse quest'ultima soluzione appare fin più idonea ad evitare quei pericoli di «filtraggio» che si temono.

Ma l'aspetto più rilevante è rappresentato dal fatto che, come già era stato sottolineato da questo Consiglio nel parere citato, «una unicità di direzione anche sul piano più strettamente esecutivo ben vale ad assicurare omogeneità e compattezza tra gli appartenenti alla sezione, maggiore responsabilizzazione degli stessi e più puntuale esecuzione delle direttive impartite dal pubblico ministero».

La soluzione da ultimo proposta pare invece destinata a perpetuare quella separazione tra i vari corpi di polizia che si cercava quanto meno di attenuare proprio attraverso la creazione di una «sezione» unica, cementata anche dalla unicità di «dirigenza» esecutiva interna.

Art. 13: qualche perplessità suscita il secondo comma, per cui «qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, il nulla osta non può essere negato». Infatti il problema, pur realmente sussistente, andrebbe risolto in altro modo e cioè facendo sì che la progressione in carriera non debba di fatto necessariamente comportare il distoglimento del personale della sezione dalle funzioni di polizia giudiziaria; in tale disposizione si ritrova invece un'eco di una mentalità che sembrava in via di superamento, per cui le funzioni di polizia giudiziaria sono riguardate con una certa diffidenza o con un certo disfavore ai fini della progressione in carriera dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Infine, la soppressione del requisito della «domanda» dell'interessato e, viceversa, l'attribuzione di un potere di «ufficio» delle amministrazioni nel richiedere il trasferimento dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria appaiono pur essi diretti ad allentare, in certa misura, il legame tra pubblico ministero e componenti della sezione di polizia giudiziaria per rafforzare invece quello con le amministrazioni di provenienza.

